

Art. 14 – Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata a anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 15 – Principi dell'articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Fino all'attuazione di un sistema di contabilizzazione separata dei flussi di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività k_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e comunque nel rispetto delle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.